

Tribunale per i Minorenni di Brescia

Via Vittorio Emanuele II n. 96

 $\frac{N.}{N.} = \frac{17}{48} \frac{R.G.C.C.}{Cron.}$

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.:

Dott.ssa Cristina Maggia

Dott.ssa Lucia Marangoni

Dott. Marco Ubiali Dott.ssa Giuseppina Carpina ha pronunciato il seguente Presidente Giudice rel. Giudice Onorario

Giudice Onorario

DECRETO

-Letta l'istanza depositata in data 28/02/2017 con la quale nata a il residente a "3"), via

rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Girelli e Laura Girelli, entrambe del Foro di Brescia ed elett. domiciliata presso lo studio delle stesse in Brescia, via Solferino n.17, chiede di poter accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica;

-sentita la ricorrente all'udienza del 12.2.2018;

-visto il parere espresso dal Pubblico Ministero in data 29.03.2018 contrario all'accoglimento dell'istanza:

-considerato che l'istante risulta figlia di donna che non ha consentito di essere nominata, come si evince dalla copia dell'atto integrale di nascita;

-rilevato che, all'esito delle indagini compiute, è stato accertato che la madre biologica della I deceduta il 19 marzo 2013;

rilevato che la disposizione di legge di cui all'art. 28, comma VII, L. n. 184/83 è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzione n. 278/2013 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione;

-rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 1946/17 del 20.12.2016, ha stabilito che in tema di parto anonimo, per effetto della predetta sentenza della Corte Cost., ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio che desideri conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non avoler essere nominata ai fini di una eventuale revoca di tale



dichiarazione e ciò con modalità procedimentali idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna;

-richiamato il principio condivisibile enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.15024 del 21 luglio 2016, secondo cui, "nel caso di c.d. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, iltermine, previsto di cento anni dalla formazione del documento, per ilrilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall'art.93, comma 2, D. Lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte Cost. n. 278 del 2013) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta" (cfr. in senso conforme sent. Cass. n. 22838 del 9.11.2016, ordinanza Cass. n.2004 del 7.02.2018);

-rilevato che, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni riguardanti la propria madre biologica, sebbenc riconducibile al novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione, potrebbe confliggere rispetto ai diritti ed agli interessi di altri soggetti coinvolti in questa procedura, anche in via indiretta, quali ad esempio i familiari del genitore biologico e/o eventuali parenti naturali dell'adottato. "Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito ... senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)" (cfr. Cass. n.22838/16).

Rimangono salve, pertanto, in capo all'istante eventuali responsabilità di ordine civile e/o penale, nel caso in cui l'utilizzo delle informazioni acquisite avvenga in maniera illecita e non corretta, ai sensi dell'art. 11 lett. a) del D. Lgs. 196/2003;

-ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso vada accolto, essendo, altresi, la sig.ra parsa nel corso dell'istruttoria persona sensibile e determinata nella ricerca delle proprie origini, esigenza nata anche da ragioni di ordine sanitario, e non essendo emersi elementi tali da far ritenere che l'apprensione delle notizie alle quali l'istante ha chiesto di accedere, possa arrecare un grave turbamento al suo equilibrio psico – fisico, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 6, della legge n. 184 del 1983;

p.q.m.

Visto l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche,

ACCOGLIE

l'istanza proposta da

Marina, autorizzandola all'accesso dei



dati identificativi della madre biologica, ferme restando eventuali responsabilità civili e/o penali a carico dell'istante in caso di utilizzo illecito e non corretto dei dati personali, ai sensi dell'art. 11 lett. a) del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Onera la Cancelleria di mantenere la secretazione degli ulteriori atti contenuti nel fascicolo iscritto al n. 296/17 bis RGCC.

FISSA

l'udienza del **6.7.2018 ad ore 12.00** avanti al giudice relatore, dr.ssa Lucia Marangoni per la comunicazione all'istante dei dati identificativi della madre biologica.

SI NOTIFICHI

via pec/mail/fax:

- al P.M. sede
- alla ricorrente (presso il domicilio eletto)

Così deciso in Brescia, il 29 maggio 2018

L PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Depositato in Cancelleria il (d. 6.18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

